

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 dicembre 2004

nella causa T-240/02: Koninklijke Coöperatie Cosun UA
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno — Diritto doganale — Istanza di sgravio — Clausola d'equità prevista dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Nozione di diritti all'importazione o all'esportazione — Principi di uguaglianza e di certezza del diritto — Equità»)

(2005/C 45/47)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun UA, con sede in Breda (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti M. Slotboom, N. Helder e J. Coumans, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. X. Lewis, assistito dall'avv. F. Tuytschaever, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2002, REM 19/01, che ha dichiarato irricevibile l'istanza di sgravio dei diritti all'importazione proposta dal Regno dei Paesi Bassi a favore della ricorrente, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente di sezione, dal sig. R. García Valdecasas e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 7 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 247 del 12.10.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2004

nella causa T-251/02, E contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Indennità giornaliera — Indennità di installazione — Rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della presa di funzioni e delle spese di trasloco — Luogo di assunzione — Artt. 4, 5, 7, 9 e 10 dell'allegato VII dello Statuto — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2005/C 45/48)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-251/02, E, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con domicilio in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv. ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Curall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione dell'AIPN 29 agosto 2001 che fissa a Bruxelles il luogo di origine e il luogo di assunzione della ricorrente e le rifiuta il beneficio dell'indennità di dislocazione, dell'indennità di installazione e dell'indennità giornaliera, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di trasloco sostenute per prendere funzioni e, dall'altro, domande di pagamento degli interessi di mora e di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 247 del 12.10.2002.